

Anche nel corso del 2016, ma fino al 30 aprile, l'Ufficio ha svolto poi i compiti relativi alle attività di vigilanza e controllo sulla tenuta del Pubblico registro automobilistico, sulle Agenzie del territorio limitatamente alla pubblicità degli atti iscritti o tra scritti nei registri immobiliari e sugli Istituti vendite giudiziarie per l'attività che li riguarda.

Infine l'Ufficio ha provveduto, nei casi in cui vi sono stati i presupposti, sempre in via d'urgenza e compiute tutte le verifiche del caso, alla predisposizione del decreto a firma del Ministro per la proroga dei termini in caso di irregolare funzionamento degli uffici giudiziari, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 1948, n. 437.

UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E PUBBLICI REGISTRI

L'Ufficio, a seguito delle riforme intervenute sin dal 2001, era storicamente suddiviso in quattro settori (o reparti), i quali si occupavano, per differenti aree, di tutta la materia inerente alle libere professioni. Ad esse si erano più recentemente aggiunte nuove competenze in materia di mediazione e di amministratori giudiziari.

A seguito della riorganizzazione del Ministero – apprestata a mezzo dell'emanazione del d.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 “*Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche*” – l'ufficio ha mutato la sua denominazione in “ufficio II – Ordini professionali e pubblici registri”, le cui competenze sono le seguenti: vigilanza sugli ordini professionali e sulle associazioni professionali; vigilanza sui notai, sui consigli notarili, sulla Cassa nazionale del notariato e sulla relativa commissione amministratrice; segreteria del Consiglio nazionale forense e degli altri Consigli nazionali; vigilanza sugli organismi di conciliazione, di mediazione e di composizione delle crisi da sovraindebitamento; tenuta dell'albo degli

amministratori giudiziari; questioni concernenti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti sul notariato, sull'avvocatura e sugli altri ordini professionali, ivi compresi i concorsi e gli esami; attività relative al riconoscimento delle qualifiche professionali; competenze in materia di professioni non regolamentate e di amministratori di condominio; vigilanza e controllo sulle conservatorie dei registri immobiliari, sul pubblico registro automobilistico e sugli istituti vendite giudiziarie; libri tavolari.

Tanto premesso, si passerà in rassegna l'attività svolta nel corso dell'anno 2016 raggruppandola secondo i settori nei quali essa è stata tradizionalmente articolata, con l'aggiunta delle attività afferenti la vigilanza e il controllo sugli istituti per le vendite giudiziarie.

Settore Notariato

In tale ambito, l'ufficio si occupa: *a)* dell'accesso alla professione notarile, emanando con cadenza annuale a mezzo di apposito decreto dirigenziale, il bando di concorso e provvedendo all'organizzazione di questo nelle sue varie fasi sino a quella, ultima, della nomina, con decreto ministeriale, dei vincitori; *b)* dell'assegnazione delle sedi ai notai in esercizio nei concorsi, per titoli, per trasferimento; *c)* dei provvedimenti concernenti il collocamento a riposo dei notai per raggiunti limiti di età o su domanda; *d)* delle eventuali richieste di riammissione all'esercizio della professione; della conservazione delle pronunce disciplinari emesse nei confronti dei notai dai competenti organi.

I contenziosi instaurati avverso il Ministero della giustizia per il mancato superamento del concorso notarile o anche, in numero non particolarmente significativo, per il mancato trasferimento in una sede richiesta, sono gestiti, come tutta la materia del contenzioso, dall'Ufficio I della Direzione

generale degli affari giuridici e legali, le cui difese sono approntate sulla base delle relazioni e degli elementi forniti dal settore notariato.

Ulteriore competenza è quella dell'esercizio del potere di vigilanza sul Consiglio notarile, i cui appartenenti hanno la peculiare caratteristica di essere al contempo liberi professionisti e pubblici ufficiali; profilo, questo, che si riflette proprio sulla particolarità dell'azione amministrativa che controlla questa professione in via di esclusiva competenza.

Nel corso del 2016 la commissione nominata per l'espletamento del concorso, per esame, a 300 posti di notaio indetto con d.d. 26 settembre 2014 ha completato le operazioni di correzione delle prove scritte e ha concluso lo svolgimento delle prove orali il 6 dicembre 2016.

Le prove scritte del concorso per esame a 500 posti di notaio – indetto con d.d. 21 aprile 2016 – si sono svolte dal 21 al 25 novembre. I candidati che hanno consegnato i propri elaborati scritti ammontano a 1.607. La Commissione esaminatrice ha iniziato le operazioni di correzione il 2 dicembre 2016.

In rigorosa osservanza di quanto disposto dalla legge 30 aprile 1976, n. 197, nel corso del 2016 sono stati banditi tre concorsi per trasferimento dei notai in esercizio, nelle date del 31 gennaio, 31 maggio e 30 settembre.

Sono stati emessi (nell'ambito dei concorsi per trasferimento indetti il 31 gennaio e il 31 maggio: i dati del concorso indetto il 30 settembre 2016 non sono ancora disponibili, atteso che la relativa graduatoria sarà pubblicata il 30 gennaio 2017) 154 complessivi decreti di trasferimento e 47 decreti di proroga per consentire ai notai di assumere possesso nella sede ove sono stati trasferiti. Sono stati altresì emessi 57 decreti di proroga su istanza di notai di prima nomina, per un totale di 104 decreti di proroga.

Nel corso dell'anno 2016, sono stati emessi 62 decreti di dispensa dalle funzioni notarili per raggiunti limiti di età e 46 decreti di dispensa a domanda, per un totale di 108. Si è preso atto di 11 cessazioni per decesso.

In tale settore, poi, come di prassi, l'Ufficio II ha provveduto alle risposte ad interrogazioni parlamentari e ad esprimere il proprio parere, ove richiesto, su proposte e/o disegni di legge in materia notarile.

Anche al fine di ovviare alla ristrettezza delle risorse a disposizione dell'amministrazione e per incrementare l'efficienza e la celerità dei procedimenti amministrativi, il reparto ha ulteriormente proseguito nell'opera di utilizzo e miglioramento dei sistemi telematici, con particolare riguardo all'implementazione della presentazione della domanda di partecipazione al concorso in forma telematica, grazie all'utilizzo di un complesso programma informatico — approntato dal gruppo di lavoro istituito a tale scopo in coordinamento con la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati e personale informatico messo a disposizione dall'Ufficio di Gabinetto —, ciò che permetterà una gestione ed un controllo più efficaci delle diverse fasi concorsuali.

Infine, è opportuno evidenziare che si è proseguito lo sviluppo del programma informatico volto a velocizzare le procedure che riguardano i trasferimenti e la nomina dei notai. L'impiego della struttura informatica ha già reso i primi significativi frutti, rendendo possibile l'espletamento delle ultime procedure di trasferimento in tempi notevolmente più rapidi rispetto al passato, pur a fronte di un più limitato utilizzo di personale.

Settore Libere Professioni

Il Ministero della giustizia esercita la vigilanza e l'alta vigilanza su 19 Ordini e Collegi professionali. Tale attività si concretizza in interventi volti a verificare il regolare funzionamento degli Ordini e Collegi nelle loro

articolazioni, costituite dai Consigli nazionali e territoriali. Qualora siano rilevate disfunzioni, ovvero in caso di gravi e ripetute violazioni di legge – variamente definite dalle norme anche come violazione dei doveri propri dell’organo – ovvero in caso di impossibilità di funzionare degli organi in questione, compete al Ministero l’esercizio del potere di scioglimento e commissariamento degli Ordini e Collegi locali o nazionali, in base a quanto disposto dal d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, e dalle leggi disciplinanti i singoli ordinamenti professionali.

L’attività del presente settore è stata contrassegnata, come di consueto, dallo svolgimento di diverse sessioni elettorali, di rinnovo e suppletive, sia a livello locale sia a livello nazionale. Dette competizioni hanno interessato, per quanto attiene ai Consigli nazionali, diversi Ordini professionali soggetti a vigilanza e più segnatamente gli architetti, i tecnologi alimentari, i chimici e gli ingegneri. La convocazione dei Consigli degli ordini locali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che procederanno all’elezione del Consiglio nazionale, inizialmente fissata per il giorno 1° dicembre 2016 – in armonia con quanto ritenuto dal Consiglio di Stato nel parere n. 1807/2016 – è stata differita al 9 gennaio 2017 al fine di garantire che il Consiglio nazionale sia eletto da organi pienamente legittimati, ovvero quelli risultanti dalle elezioni per il rinnovo degli ordini territoriali tenutesi gli scorsi 3 e 4 novembre, con insediamento previsto a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Appare opportuno segnalare che nel corso dell’anno 2016 si sono concretizzati gli effetti sulla distribuzione territoriale degli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante la “*Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero*”, che ha disposto la soppressione di 31 tribunali non provinciali. Ciò ha comportato la

conseguente soppressione di 13 ordini locali, con il riallineamento del territorio di questi ultimi con quello dei nuovi circondari di tribunale.

Si deve sottolineare che l'attività dell'ufficio si è esplicitata, a seconda del sistema elettorale proprio di ciascun Ordine professionale, nella indizione o nella ricezione dei risultati delle elezioni, fatto salvo il controllo di legalità sulle operazioni che non di rado compete all'amministrazione. La complessità e la diversità delle procedure previste dalle singole norme per i diversi Ordini ha reso tuttavia molto gravoso il compito dell'ufficio, consigliando la futura adozione di regole uniformi in materia. È allo studio, in coordinamento con l'Ufficio legislativo, la revisione della normativa generale – contenuta nel d.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 – relativa al sistema elettorale ed alla composizione degli organi degli ordini professionali, al fine di ottenere un recupero di efficienza e considerevoli risparmi di spesa per le categorie interessate.

Si deve infine confermare la linea di tendenza, già sottolineata negli anni precedenti, di sempre più accentuata litigiosità all'interno degli Ordini, che ha comportato un significativo aggravio di attività istruttoria compiuto dall'ufficio, al fine di svolgere in maniera adeguata la citata funzione di vigilanza: attività sfociata in numerosi interventi di commissariamento, non limitati all'ambito locale.

Nel 2016 è proseguito il processo di razionalizzazione della distribuzione sul territorio degli ordini e collegi locali, anche nell'ottica della riduzione delle spese per gli iscritti e di un recupero in termini di efficienza dell'azione amministrativa. Si è pertanto proceduto ad adottare diversi provvedimenti di fusione di Ordini e Collegi territoriali, su conforme richiesta delle categorie interessate.

Nel corso dell'anno sono stati rinnovati complessivamente oltre 200 consigli e collegi locali. Questa attività ha comportato, per l'ufficio, l'invio

dell'avviso ai consigli in scadenza al fine di vigilare sul tempestivo e corretto rinnovo degli organi ordinistici.

Si è provveduto, altresì, per diverse ragioni previste dalle specifiche leggi professionali, al commissariamento di 4 Consigli dell'Ordine locali.

Anche durante l'anno 2016 sono pervenuti numerosi quesiti, dai Consigli locali e nazionali, riguardanti le modalità di applicazione del d.P.R. n. 169 del 2005 per il rinnovo dei consigli; ad essi il Ministero ha curato di dare adeguate risposte al fine di svolgere un'attività che in qualche modo prevenga un contenzioso che, anche in questa materia, negli ultimi anni è divenuto frequente. Può dirsi che tale attività ha dato un positivo riscontro, posto che nessuna procedura elettorale risulta essere stata annullata dal giudice amministrativo.

Separata menzione merita la questione del nuovo annullamento, da parte del Consiglio di Stato, delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine nazionale e del Consiglio nazionale dei biologi tenutesi nell'ottobre 2012, ciò che ha comportato la necessità di avviare la procedura per la nomina di un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla gestione ordinaria dell'ente ed alla cura dell'ulteriore procedimento elettorale.

Nel corso dell'anno sono stati resi due pareri, previo controllo degli atti, su istanza di iscrizione di una società fiduciaria.

Ulteriore e rilevante materia attribuita alla competenza del settore è costituita dal riconoscimento dei titoli professionali acquisiti all'estero, disciplinata dal d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, attività che si articola in una complessa istruttoria la quale ha richiesto l'indizione, a cura dell'Ufficio, con cadenza mensile, di una conferenza di servizi cui partecipano i rappresentanti dei ministeri e dei consigli nazionali interessati.

All'esito della conferenza di servizi, la richiesta di riconoscimento è accolta ovvero rigettata con decreto adottato dal Direttore generale della giustizia civile.

Nel corso dell'anno 2016 sono state presentate complessivamente 447 richieste di cui:

- 257 domande di riconoscimento di titoli professionali conseguiti all'estero (di cui 153 titoli comunitari, 4 titoli rilasciati dalla Confederazione Elvetica, 100 titoli non comunitari);
- 66 richieste di certificazioni (rilasciate a professionisti italiani che richiedono il riconoscimento del proprio titolo professionale all'estero);
- 124 tra richieste di informazioni e dichiarazioni di prestazione temporanea.
- Sono stati adottati 328 decreti (di cui 145 di accoglimento e 183 di rigetto) a firma del Direttore generale:
- per quanto attiene a titoli acquisiti in paesi comunitari sono stati emessi 436 provvedimenti (di cui 91 di accoglimento e 345 di rigetto);
- per quanto attiene a titoli acquisiti in paesi non comunitari sono stati emessi 97 provvedimenti (di cui 87 di accoglimento e 10 di rigetto);
- per quanto attiene a titoli acquisiti nella Confederazione Elvetica sono stati emessi 4 provvedimenti (di cui 2 di accoglimento e 2 di rigetto).

Il significativo calo delle domande di riconoscimento e l'elevatissimo numero dei decreti di rigetto – a confronto dei dati degli anni precedenti – sono da imputarsi alla definizione della questione afferente al fenomeno delle domande di riconoscimento da parte di cittadini italiani, laureati in giurisprudenza in Italia, del preteso titolo di *abogado* asseritamente acquisito in Spagna. Il Ministero ha infatti ritenuto, a seguito di un articolatissima e protratta istruttoria, ed in base alle informazioni infine ottenute tramite il sistema informatico di consultazione IMI dalla

competenti autorità spagnole (segnatamente *Ministerio de Justicia* ed il *Consejo General de la Abogacía Española*), di rigettare le domande di riconoscimento presentate da soggetti che abbiano presentato richiesta di omologazione del proprio titolo di laureato in giurisprudenza in Spagna in epoca successiva al 31 ottobre 2011 e che non abbiano dimostrato di avere frequentato un *master* specifico accreditato e di avere sostenuto con esito positivo l'esame di stato in Spagna, come prescritto dalla legge spagnola n. 34 del 2006.

Appare opportuno segnalare, altresì, il rilevante numero delle richieste di certificazioni, che sta ad indicare una costante tendenza del fenomeno dei professionisti italiani i quali trasferiscono la propria attività professionale al di fuori del territorio nazionale.

A fronte di ciò, non si può registrare il fenomeno inverso (vale a dire di cittadini stranieri che chiedano il riconoscimento del loro titolo professionale al fine di venire a svolgere il loro lavoro nel nostro Paese), in quanto la gran parte delle richieste di riconoscimento e dei decreti conseguentemente adottati – specialmente in relazione a titoli acquisiti nell'Unione europea – riguarda cittadini italiani, laureati in Italia, che intendono svolgere le più diverse professioni nel territorio dello Stato italiano.

Nel corso dell'anno 2016, precisamente con l'emanazione del d.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, “*Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)*” sono state introdotte rilevanti modifiche al testo normativo base in materia, costituito dal d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206. Segnatamente, alla

Direzione generale della giustizia civile è stata attribuita la competenza in materia, a mezzo del reparto internazionale dell'Ufficio, che costituisce, altresì, Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali, in relazione ai riconoscimenti di competenza del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 206 del 2007. In tale veste fornisce ai cittadini e ai centri di assistenza degli altri Stati membri l'assistenza necessaria in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali interessate dal decreto citato, incluse le informazioni sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e il loro esercizio, compresa la legislazione sociale ed eventuali norme deontologiche; assiste, se del caso, i cittadini per l'ottenimento dei diritti attribuiti loro dal decreto in questione, eventualmente cooperando con il centro di assistenza dello Stato membro di origine, nonché con le autorità competenti e con il punto di contatto unico. Allo scopo sono presenti nella sezione dedicata del sito *web* del Ministero della giustizia tutte le informazioni utili per gli utenti, nonché tutti i moduli utilizzabili per la presentazione delle domande. L'attività dell'ufficio subirà un verosimile ulteriore incremento allorché arriverà a regime lo strumento della tessera professionale europea (EPC), disciplinato dall'art. 5-*bis* del d.lgs. n. 206 del 2007, che richiederà un ancora più intenso scambio informativo tra autorità competenti di diversi paesi membri. Allo stato, nessuna delle professioni in relazione alle quali il Ministero della giustizia ricopre la veste di autorità competente risulta interessata all'immediato rilascio della tessera professionale europea.

Nel corso dell'anno è stato, infine adottato uno dei regolamenti previsti dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 206 del 2007, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di perito industriale e perito industriale laureato (emanato con D.M. 15 aprile 2016, n. 68). Si è, altresì,

provveduto con ulteriori decreti ministeriali al rinnovo delle commissioni per lo svolgimento della prova attitudinale di professionisti che abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo di avvocato, biologo, ingegnere, giornalista, chimico, assistente sociale, dottore agronomo e dottore forestale.

Nell'ambito della vigilanza esercitata nei confronti degli Ordini professionali posti nella sua sfera di competenza, particolare rilevanza assumono i compiti spettanti al Ministero della giustizia rispetto all'Ordine forense.

All'Ufficio II, infatti, compete la complessa organizzazione dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense che comprende, ogni anno, un'attività ministeriale molto articolata: l'emanazione del bando di esame; la nomina della Commissione centrale e di quelle istituite presso le sedi di corte d'appello (che variano, numericamente, secondo il numero dei candidati presenti presso ciascuna corte); la formulazione delle tracce delle prove d'esame; il supporto tecnico alla Direzione generale degli affari giuridici e legali per ciò che concerne la gestione dell'elevato numero di ricorsi instaurati dai candidati che non superano le prove d'esame; l'eventuale esecuzione delle pronunce dei giudici amministrativi, di primo o secondo grado, che accolgano i ricorsi dei candidati.

A tale riguardo, va sottolineato che i compiti dell'Ufficio II sono attualmente e ormai da alcuni anni sempre più aggravati, in tale ambito, dall'elevatissimo numero di decreti di sostituzione di componenti delle commissioni e sottocommissioni per l'esame di avvocato. Infatti, per le più svariate ragioni, in prevalenza connesse con la propria professione, sia i magistrati sia i professori universitari (e, talvolta, anche gli avvocati), pure se indicati dai presidenti delle Corti d'appello (i magistrati) e dai presidi

delle facoltà (i professori) avanzano istanza per essere sostituiti, a lavori di correzione già in corso.

Nel corso del 2016, sono stati emessi 127 decreti ministeriali di sostituzione di commissari per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, sessione 2015, così suddivisi: 29 avvocati, 28 professori e 69 magistrati.

Con D.M. 23 agosto 2016 è stato bandito l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato – sessione 2016, le cui prove scritte si sono tenute nei giorni 13, 14 e 15 dicembre.

Il dato da sottolineare è rappresentato dalla predisposizione, in coordinamento con la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, di un sistema informatico che ha permesso anche stavolta la presentazione *on-line* della domanda di ammissione da parte dei candidati. Tale innovazione, che si innesta nel più generale processo di ammodernamento dell'amministrazione, ha consentito una sensibile contrazione dell'impegno lavorativo del personale, appartenente alle Corti di appello, deputato alla gestione amministrativa dell'esame. Si tratta, infatti, di un sistema che prevede l'automatizzazione non soltanto nella fase di acquisizione dei dati, ma altresì nella successiva gestione degli stessi.

Sulla base delle domande di partecipazione all'esame pervenute, circa 30.000 in tutte le Corti d'appello, sono stati emanati i seguenti decreti:

- D.M. 23 novembre 2016, di nomina della commissione avente sede presso il Ministero della giustizia e delle prime sottocommissioni d'esame presso ciascuna sede di corte di appello;
- D.M. 1° dicembre 2016, di nomina delle ulteriori sottocommissioni aventi sede presso alcune sedi di corte di appello, sulla base delle domande di partecipazione all'esame pervenute presso ciascuna corte di appello;

- D.M. 2 dicembre 2016, di nomina degli avvocati ispettori presso ciascuna sede di corte di appello.

In data 6 dicembre 2016 è stato redatto un decreto direttoriale di raggruppamento delle Corti di appello in base al numero di domande di partecipazione all'esame con successivo verbale di sorteggio ai fini della correzione degli elaborati. È stato quindi sottoposto al Gabinetto del Ministro, il 22 dicembre 2016, il decreto ministeriale recante l'individuazione delle sedi di Corte di appello ove avrà luogo la correzione degli elaborati e la nomina di ulteriori sottocommissioni d'esame.

Sono stati attualmente emanati 9 decreti ministeriali di sostituzione dei componenti delle sottocommissioni d'esame.

Appartiene alla competenza dell'Ufficio II anche l'emanazione del bando di esame per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, la nomina della commissione d'esame, l'organizzazione dello stesso e l'emanazione del decreto di nomina dei candidati risultati idonei.

In data 19 e 20 gennaio 2016 si sono svolti gli esami orali dei 19 candidati che hanno superato le prove scritte della sessione 2015. Tutti i candidati ammessi alle prove orali sono stati dichiarati idonei.

Con d.d. del 3 maggio 2016 è stata bandita la sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 2016, le cui prove scritte si sono svolte nello scorso mese di settembre.

Sono state esaminate 121 domande di partecipazione all'esame e si è provveduto ad emettere 4 provvedimenti di esclusione. Con D.M. del 23 agosto 2016 è stata nominata la commissione esaminatrice.

Dei 117 candidati ammessi alle prove scritte sono risultati presenti 71, dei quali 66 hanno portato a termine le prove. All'esito delle correzioni sono

stati ammessi all'esame orale 20 candidati, 17 dei quali sono stati dichiarati idonei.

Settore Consigli Nazionali

Tale settore ha competenza in materia di segreteria dei Consigli nazionali ed ha, come compito fondamentale, quello di prestare assistenza tecnico-giuridica ai Consigli nazionali delle libere professioni vigilate dal Ministero della giustizia, occupandosi — precipuamente e per quei Consigli che anche a seguito della introduzione del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, possono svolgere funzioni disciplinari— dell'*iter* dei procedimenti disciplinari dei singoli Consigli nazionali nei confronti di loro appartenenti.

Settore competente per:

- A. tenuta del registro degli organismi di conciliazione e dell'elenco dei formatori;*
- B. tenuta dell'albo degli amministratori giudiziari;*
- C. tenuta registro degli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento;*
- D. tenuta del registro dei gestori della vendita telematica;*
- E. tenuta dell'elenco dei siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 del codice di procedura civile.*

A. ADR e mediazione

Come è noto, l'istituto della mediazione (introdotto con il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28), è stato accolto con favore dai cittadini e registra un crescente *trend* positivo. Se è vero, infatti, che solo nel 46% dei casi la parte invitata alla mediazione compare, tuttavia, nei casi in cui ciò avviene, l'accordo è raggiunto nel 43% dei casi. Il tempo, poi, per raggiungere l'accordo è,

mediamente, di 80 giorni, mentre per la definizione di una causa in Tribunale si impiegano in media 902 giorni.

Al fine di garantire e perseguire l'assoluta trasparenza del settore, l'Ispettorato generale del Ministero, in coordinamento con la Direzione generale della giustizia civile, effettua costantemente le ispezioni presso gli organismi di mediazione.

Tale attività ispettiva è di fondamentale importanza, perché consente di affiancare all'accertamento della regolarità formale degli organismi di mediazione – attività svolta dagli uffici centrali del Ministero – anche una verifica *in loco* delle concrete modalità di gestione del servizio di mediazione, restituendo sia ai cittadini sia agli stessi enti destinatari dell'attività ispettiva il segno tangibile della presenza e del controllo statale in tale settore.

Si deve, altresì, segnalare il notevole incremento dell'attività di controllo derivante dalla crescente proposizione di esposti, segno evidente della delicatezza della materia e della diffusa, avvertita esigenza di controllo e trasparenza nel settore.

Con l'entrata in vigore del d.lgs. 6 agosto 2015, n. 130, accanto agli organismi di mediazione hanno fatto ingresso nell'ordinamento anche gli organismi "ADR" (funzionali alla c.d. soluzione alternativa delle controversie), i quali si occuperanno delle vertenze, nazionali e transfrontaliere, tra consumatori. Si è previsto che questi procedimenti abbiano una durata massima di 90 giorni e siano gratuiti (o comunque disponibili a costi minimi per i consumatori); inoltre, le parti potranno partecipare alla procedura ADR senza l'obbligo di assistenza legale. L'obiettivo di tale previsione è quello di offrire al consumatore una serie di strumenti alternativi, rapidi ed economici, di risoluzione della controversia

senza dover necessariamente ricorrere al giudice statale. A tal fine è in corso di predisposizione presso l'Ufficio legislativo il decreto attuativo.

In relazione agli incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione, introdotti dall'art. 21-*bis* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, ed in ottemperanza al D.M. 23 dicembre 2015, "*Incentivi fiscali nella forma del credito d'imposta nei procedimenti di negoziazione assistita*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 dicembre 2015, la Direzione ha curato l'intera procedura di ricezione ed esame delle domande (realizzata su piattaforma informatica con l'ausilio della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati), provvedendo a richiedere, ove necessario, le integrazioni documentali del caso ed effettuando, al termine delle operazioni, le prescritte comunicazioni (sia ai richiedenti sia all'Agenzia delle entrate) degli importi spettanti a titolo di credito d'imposta per le procedure di negoziazione assistita concluse nell'anno 2015. Tale operazione di raccolta dei dati è proseguita anche nel corso dell'anno 2016.

B. Amministratori giudiziari

A seguito dell'entrata in vigore del D.M. 19 settembre 2013, n. 160 (pubblicato sulla G.U. del 4 gennaio 2014), l'Ufficio ha avviato la costituzione dell'albo di cui all'art. 3 del medesimo decreto.

Fin dalla entrata in vigore del d.lgs. 4 febbraio 2010, n. 14, erano pervenute al Ministero le domande di iscrizione nell'albo ai sensi dell'art. 7. Esse allo stato ammontano ad oltre 11.000.

In considerazione del fatto che le nuove domande devono essere presentate in modalità informatica, e così pure la documentazione integrativa a supporto delle specifiche competenze dei professionisti, l'Ufficio, investito dell'incombenza della tenuta dell'albo, ha immediatamente attivato, anche